

ALLEGATO "B" AL NUMERO 3.549 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la denominazione **Centro Servizi Ambiente - Impianti S.p.A** ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile.

Articolo 2 Sede

La sede legale della società è fissata in Terranuova Bracciolini (AR) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma che precede.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al primo comma.

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060; tale durata potrà essere prorogata con delibera dell' Assemblea straordinaria dei soci, osservate le formalità di legge.

Articolo 4 Oggetto

La Società ha per oggetto:

a) la progettazione e la realizzazione di impianti di discarica, stoccaggio, trattamento, rigenerazione, valorizzazione, recupero, innocuizzazione ed inertizzazione dei rifiuti urbani ed industriali, tali definiti sulla base della normativa vigente, nonché di recupero ambientale delle aree di discarica esaurite o dimesse;

b) l' organizzazione e la realizzazione di impianti e servizi di selezione di detti rifiuti;

c) la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani oltre che degli scarti e rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali, tali definiti sulla base della normativa vigente, compreso il trattamento dei medesimi, inteso questo come operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, la valorizzazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione e l' inertizzazione, nonché l' ammasso, il deposito, la discarica e smaltimento nel suolo e nel sottosuolo;

d) l' autotrasporto di rifiuti per conto proprio e per conto terzi;

e) il trattamento, la valorizzazione, il recupero e la trasformazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e non;

f) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di recupero, smaltimento, trattamento, depurazione e recupero di rifiuti liquidi, fangosi, di acque reflue ed acque sotterranee, nonché il

trattamento e la distribuzione delle acque in genere, compresa la realizzazione di tutti i lavori stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere;

g) la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di compost e/o ammendante agricolo, ricavato dal trattamento della frazione organica selezionata del rifiuto;

h) tutte le attività connesse alla bonifica di siti inquinati e/o ripristini ambientali ed ogni altro servizio riferibile all'igiene ed al decoro ambientale;

i) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

A tal fine la società potrà:

- fornire tutti i servizi, sia nei confronti di soggetti pubblici che di privati, nel settore dell'energia elettrica e termica relativamente alla fase della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo finale delle stesse, estensibili agli altri operatori attivi nell'espletamento di tutti gli altri servizi di pubblica utilità (gas, acqua e quant'altro);

- eseguire, curare, svolgere e coordinare analisi dei fabbisogni energetici (energy audit) al fine di conseguire: un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione (energy saving activities) al fine di rispettare l'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva; l'ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica e o del gas fornendo altresì servizi di misurazione anche attraverso modalità di "telelettura", anche a distanza, e di contabilizzazione energetica;

- curare la redazione di studi di fattibilità tesi a verificare la convenienza a realizzare l'autoproduzione di energia elettrica e termica tramite impianti di cogenerazione e o di impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

- realizzare, anche con il sistema così detto delle "chiavi in mano", impianti, parte degli stessi e o di singoli componenti per ogni tipo di impianto per la produzione, effettuare il recupero e la cogenerazione di energia, con l'utilizzo sia dei combustibili convenzionali sia di fonti rinnovabili (biomasse, energia eolica, idrica, rifiuti e scarti di ogni tipo ed energia solare);

- effettuare la gestione, la cogestione, anche per conto terzi ed in concorso con terzi e la manutenzione, anche pluriennale, dei predetti impianti e degli impianti agli stessi collaterali e sussidiari, e specificatamente di impianti, sistemi ed apparecchiature per la rilevazione di unità di misura e di controllo ai fini del conteggio dell'energia prodotta, importata, esportata, scambiata nel sistema nazionale governato dal gestore della rete di trasmissione nazionale (GSE) e dall'operatore del mercato di borsa, nonchè per sistemi relativi alle altre utilities (gas, acqua, ecc.);

- svolgere l'attività di ideazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi e programmi per la connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica, calore o di fonti primarie, con ottenimento dei relativi permessi ed autorizzazioni di allaccio;

- realizzare piani di sviluppo, anche innovativi e con l'applicazione di nuove tecnologie, di ottimizzazione per il vettoriamento e l'interscambio di energie oltre che relativi al ciclo del gas e dell'acqua;

- svolgere tutte le attività necessarie per l'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie o anche solamente utili per la fruizione di incentivi per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione;

j) l'assunzione di appalti e concessioni di servizi da parte di enti pubblici aventi ad oggetto le attività di cui ai punti precedenti;

k) l'elaborazione di dati contabili e di quelli relativi alla gestione del personale;

l) l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la commercializzazione, la gestione e la locazione, da e nei confronti di terzi in genere, di immobili aventi qualsiasi natura e destinazione, ovunque territorialmente situati;

m) lo svolgimento di tutte le attività sussidiarie, connesse, conseguenti o complementari alle attività descritte ai punti precedenti ivi comprese quelle di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte dalla società sia direttamente che mediante affidamento delle stesse in tutto o in parte ad altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i soci della stessa, sia promuovendo la costituzione o partecipando a società (ivi espressamente comprese cooperative od agricole) o consorzi di diritto pubblico o privato e ad altre forme associative (ivi compresa l'associazione in partecipazione) che abbiano ad oggetto attività strumentali, complementari o collegate a quelle elencate ai punti precedenti.

Articolo 5 Modalità di intervento

Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4, la Società potrà:

a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente statuto;

b) promuovere e stipulare contratti e convenzioni per l'acquisto della proprietà o della disponibilità delle aree d'intervento individuate nei piani regionali e provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui alla L.R. 25/98;

c) promuovere e stipulare convenzioni con gli Enti locali e con gli imprenditori operanti nell'ambito del bacino di utenza ai fini della definizione delle condizioni, corrispettivi, modalità e termini di espletamento delle attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti ed attività di smaltimento previste dal presente statuto;

d) instaurare rapporti di consulenza con professionisti, società di progettazione, istituti di ricerca, ai fini dell'attuazione e coordinamento delle competenze professionali e tecniche richieste dalla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento di cui sopra;

e) compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari idonee ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell' oggetto sociale, compreso l' accesso a tutte le forme di credito, prestando altresì fideiussioni, avalli e garanzie anche di natura reale, nell' interesse proprio o di proprie controllate, anche a favore di istituti di credito in genere, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e quindi con espressa esclusione dell' esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

TITOLO II

CAPITALE AZIONI SOCI - OBBLIGAZIONI

CONTRIBUTI

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale della Società è di Euro 1.610.511,00 (unmilionesecientodiecimilacinquecentoundici e zero centesimi) ed è diviso in n. 1.610.511 azioni nominative da Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna. Le azioni di categoria A possono essere di proprietà unicamente di Enti Pubblici Territoriali o Aziende Speciali, nella misura minima del 51% del capitale sociale.

Le azioni di categoria B possono essere possedute da Enti e Società di diritto privato, nella misura massima del 49% del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell' Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti sopradetti e le proporzioni di ciascuna categoria di azioni. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 7 - Soci

Possono essere soci della Società i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli Enti Pubblici economici, gli istituti e le aziende di credito. Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato la cui attività ed esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

Gli Enti Pubblici e le Imprese socie potranno fornire su richiesta della Società - nei modi, nei termini e con il corrispettivo che, di volta in volta saranno determinati progetti, studi, elementi di conoscenza (organizzativa, tecnica, tecnologica ed operativa) necessari per favorire il conseguimento degli scopi sociali nonché a prendere parte alle iniziative di studio, di progettazione, di ricerca e di sperimentazione alla cui partecipazione la Società abbia a chiamarle.

I soci privati potranno inoltre fornire tecnologie, processi di trattamento, macchinari da loro brevettati e protetti da privative.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 Quote di partecipazione

I Comuni soci, ed in genere, i soci di espressione del capitale pubblico locale proprietari delle azioni di categoria A, mantengono sempre una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i soci di parte pubblica,

di cui al comma precedente, esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%.

Art. 9 Versamenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall' art. 2344 del Codice Civile, il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso legale.

Art. 10 Aumento di capitale diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta di cui al successivo art.12; e ciò salve diverse deliberazioni dell' Assemblea che giustificano l' esclusione del diritto di opzione ai soci, ai sensi dell' art.2441 del Codice Civile.

In tal caso la deliberazione deve essere approvata da tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

Art.11 Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia senza il preventivo consenso dell' Assemblea dei soci deliberante con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l' Assemblea Straordinaria.

Art. 12 Diritto di prelazione

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento di capitale con emissione di azioni delle categorie suddette, non potranno essere alienate dai soci se non previa offerta in prelazione agli altri Azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento proporzionale alla rispettiva partecipazione.

Quanto alle azioni di tipo A:

il Socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, nonché ad ognuno dei soci portatori di azioni della stessa categoria nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci.

Entro trenta giorni da quello in cui l' offerta è pervenuta, detti soci dovranno comunicare all' offerente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l' acquisto, in proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d' accordo, ma in modo tale da acquistare l' intero pacchetto offerto in prelazione.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni inoplate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti della categoria B, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, sempre con i limiti di cui all' art. 8; pertanto, gli Azionisti della categoria B potranno acquistare anche una sola parte del pacchetto azionario offerto in prelazione, se l' acquisto dell' intero pacchetto violasse la menzionata

norma statutaria.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio sarà libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi, l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione. I terzi, non aventi i requisiti per divenire soci di categoria A potranno acquisire le azioni sempre nei limiti di cui al precedente articolo 8.

Quanto alle azioni di categoria B:

il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, nonchè ad ognuno dei soci portatori di azioni della stessa categoria nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci.

Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, detti soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione di cui ai precedenti commi non vige nel caso di trasferimento a società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni inoplate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti della categoria A, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il socio sarà libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi, l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione.

Art 13 - Certificati Azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

ART. 14 - Obbligazioni

In deroga all'art. 2410 del Codice Civile spetta all'assemblea, in sede straordinaria, di emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 Finanziamenti

Per la realizzazione e lo sviluppo delle attività la Società può ricevere contributi e finanziamenti da parte di soci e di terzi. Eventuali versamenti dei soci si intendono infruttiferi salvo diversa pattuizione con i limiti e le prescrizioni di legge o regolamenti applicabili.

Art. 16 Aumento di Capitale
Deleghe al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Capitale Sociale, anche in più tranches, fissandone le condizioni, i termini di sottoscrizione ed in generale i limiti e le modalità.

TITOLO III
GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art 17 Organi Sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 18 - Assemblea

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, su delega di questo, dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede della società o fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, dovrà essere inviato a ciascun socio con tutti i mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento [a titolo esemplificativo e non esaustivo, messaggio di posta elettronica certificata (pec), raccomandata a.r.] almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 19 Attività dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

1. per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società;

2. per l'esame e l'approvazione del budget annuale per l'esercizio successivo e la relazione della previsione programmatica, ferma restando ogni competenza del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 Novembre.

Sono riservate all'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio;
2. l'approvazione del budget annuale e pluriennale;
3. la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al

quale è demandata la revisione legale dei conti;

4. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;

5. le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente statuto.

Restano espressamente demandate all'assemblea ordinaria dei soci, ancorché costituita e deliberante con i quorum dell'Assemblea Straordinaria, ma solo per la prima convocazione, le seguenti materie:

6. l' eventuale adozione di piani pluriennali di sviluppo della Società;

7. l' assunzione di ulteriori servizi pubblici inerenti l' oggetto sociale e/o di servizi pubblici anche già svolti ma a favore dei Comuni o Enti Pubblici non soci;

8. la revoca del Consiglio di Amministrazione e/o i provvedimenti di cui all' art. 2434 del Codice Civile;

9. la nomina del Presidente e dell' eventuale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

10. le autorizzazioni eventualmente richieste, ai sensi dell' art. 28 comma secondo, per il compimento di atti degli amministratori rispetto ai quali il Consiglio di Amministrazione non abbia raggiunto il quorum deliberativo richiesto di 4/5 (quattro quinti), ma abbia comunque raggiunto la maggioranza, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti a norma dell'art.2364 n.5 del Codice Civile.

Art. 20 Partecipazione all' Assemblea

All' Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell' art. 2370 del C.C, in proprio o per delega nei limiti previsti dalla legge.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o ai sindaci o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o ai sindaci o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare spetta al Presidente dell' Assemblea.

All' Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 21 Svolgimento dell' Assemblea

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dall' Amministratore Delegato.

In mancanza è l' Assemblea stessa a nominare il Presidente.

L' Assemblea provvede alla nomina del segretario anche non socio.

Nell' Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

E' consentito che le riunioni assembleari si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

d) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 22 Costituzione dell' Assemblea e validità delle deliberazioni

L' Assemblea Straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del presente Statuto, la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale è richiesta anche in seconda convocazione nell'ipotesi di deliberazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

L' Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera validamente con la maggioranza del capitale sociale salvo che per le materie di cui ai punti 6/7/8/9/10 del precedente art.19.

Occorrendo una seconda convocazione essa sarà validamente costituita e delibererà con i quorum di cui al terzo comma dell' art. 2369 del Codice Civile.

In ogni caso il socio non in regola con i versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 23 Assemblea richiesta dai soci in minoranza

In ottemperanza a quanto previsto dell' art. 2367 del Codice Civile la convocazione dell' assemblea potrà essere richiesta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale e nella domanda dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall' Assemblea, che dura in carica un triennio ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri (anche non soci).

Art. 25 Elezione dei Consiglieri

Al fine di nominare l' Organo Amministrativo, l' Assemblea, se richiesta alla unanimità del capitale sociale, provvede alla nomina per alzata di mano.

L' Assemblea, con le maggioranze di cui all' art. 19, nomina il Presidente, fra i membri designati dal socio di parte pubblica.

Dei predetti Amministratori 4 (quattro) o quanti siano

sufficienti ad assicurare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di 5 (cinque), sono nominati dall'Assemblea fra i designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.

I rimanenti membri del Consiglio, con un minimo di 2 (due), sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea fra i designati e dai Soci portatori di azioni di categoria B.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di designazione spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Art. 26 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 19.

Il Consiglio può attribuire a singoli consiglieri delega per singoli atti e/o specifiche materie.

Art. 27 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o dall'Amministratore Delegato, di solito nella sede della Società o in altro luogo con messaggio di posta elettronica certificata (pec), lettera raccomandata a.r., raccomanda a mano, fax, telegramma, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, per i casi d'urgenza, con messaggio di posta elettronica certificata (pec), telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

Art. 28 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori eletti. Esso delibera con la maggioranza dei Consiglieri presenti ad eccezione delle seguenti materie, per le quali è richiesta la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli Amministratori eletti:

- acquisto, sottoscrizione, permuta, cessione, pegno di quota di partecipazione in altre Società o Enti esercitanti attività per scopi sussidiari o complementari ai fini sociali;
- nomina, attribuzione e revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato;
- relazioni programmatiche o consuntive dei Soci, predisposizione del budget annuale, degli adempimenti di cui all'articolo 2423 e successivi del Codice Civile;
- adozione, modifica, integrazione, rinuncia e proroga delle eventuali convenzioni tipo con le Amministrazioni e gli Enti serviti;
- determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche in genere

per gli utenti dei diversi servizi;

- assunzioni, concessioni di garanzie reali, fidejussorie o anche obbligatorie;

- la nomina, assunzione, licenziamento dei dirigenti;

- la richiesta a terzi di finanziamenti onerosi per importi la cui somma ecceda il 25% del capitale sociale;

- l'acquisto di beni immobiliari;

- la partecipazione ad eventuali procedure di gara per appalti di opere, servizi o forniture;

- gli acquisti in genere di beni, servizi o lavori per importi superiori ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e centesimi zero).

Relativamente agli atti sul cui compimento il Consiglio non raggiunga il quorum di 4/5 (quattro quinti), ma abbia comunque raggiunto la maggioranza, il Presidente dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.19.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che:

a) sia consentito al presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

d) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

IL PRESIDENTE

Art. 29 Poteri del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, o dall' Amministratore Delegato.

Art. 30 Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso stabilito dall' Assemblea dei soci nella forma di un' indennità annua o mensile, e/o gettoni di presenza, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

All' Amministratore Delegato, ai Consiglieri eventualmente delegati di specifiche materie e/o singoli atti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione proporzionato ai poteri delegati ed alla attività svolta nonché il rimborso delle spese

effettivamente sostenute per ragioni dell' ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure all' uopo stabilite dal Consiglio stesso.

L' AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 31 Poteri dell' Amministratore Delegato

L' Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione che delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dell' incarico. Egli è scelto tra gli Amministratori designati dal Socio di parte privata.

L' Amministratore Delegato:

- ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione;
- è a capo del personale, provvede alle assunzioni, inquadramenti, promozioni, sanzioni e licenziamenti, attribuzioni di responsabilità e procure, ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- dà esecuzione completa alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- nei limiti della delega può subdelegare ad altri parte dei propri poteri;
- è il responsabile unico della gestione sociale, di cui risponde al Consiglio di Amministrazione.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 31 bis

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice-Presidente o all'Amministratore Delegato;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

II COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32 Nomina Composizione e funzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti a sensi dell' art. 2397 del Codice Civile nominato a norma di legge.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci sono nominati dall' assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un sindaco effettivo, ovvero due nel caso in cui il Collegio sia composto da cinque effettivi, ed un supplente saranno designati dai soci di parte pubblica; gli altri saranno designati dai soci di parte privata. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dall' Assemblea nelle forme di un' indennità annua, o in difetto pari al minimo delle tariffe professionali vigenti.

Art. 33 Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

Gli Amministratori e i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza ed individuati sulla base di comprovate competenze gestionali/aziendali.

Art.33-bis - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, di cui agli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile, sarà assegnata, nel rispetto delle norme di legge, mediante delibera dell'assemblea ordinaria, al collegio sindacale, ovvero ad una società di revisione o ad un revisore unico (sentito il collegio sindacale).

TITOLO IV

BILANCIO E RELAZIONI

Art. 34 Bilancio e Utili

L' esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all' art. 2423 del Codice Civile, è presentato entro 120 giorni dalla data di chiusura dell' esercizio, salvo che il Consiglio di Amministrazione intenda adottare il maggior termine di cui all' ultimo comma dell' art. 2364 del Codice Civile. Gli utili netti, detratta una somma pari al 5% degli stessi da destinarsi al fondo di riserva legale previsto dall' art. 2430 del Codice Civile saranno destinati alla remunerazione del capitale sociale, salvo diverso disposto dell' Assemblea.

L' Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 Scioglimento e Liquidazione

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione), convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore (con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 due terzi del capitale sociale). Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall' art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art.36 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori, per l' interpretazione e/o applicazione delle clausole del presente statuto, nei limiti di norme inderogabile di legge, saranno decise da un Collegio di tre arbitri tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Arezzo entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Qualora il soggetto designato non provveda entro il termine previsto la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il

Presidente del Collegio Arbitrale. La sede dell' arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale. Le risoluzioni e determinazione del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato tra le parti.

Il Collegio deciderà secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all'art.806 e seguenti del codice di procedura civile e del principio del contraddittorio.

Il lodo sarà impugnabile, ai sensi dell'articolo 829 comma 3 del codice di procedura civile, per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite.

Nell'eventualità, la Corte d'Appello deciderà il merito della controversia nei casi di cui all'articolo 830 comma 2 codice di procedura civile.

Art. 37 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Firmato: Emanuele Cerri. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.